

INDENNITA' DI DISOCCUPAZIONE ASpl AI LAVORATORI SOSPESI

L. 92/2012, Art. 3, comma 17

Fonte Dati: INPS



Seminari EBAM – febbraio2015

Quadro normativo di riferimento



Art. 3, comma 17 legge 92/2012

- Riconosce per il periodo 2013-2015, l'erogazione della ASpl ai lavoratori sospesi, a condizione che ci sia un intervento integrativo pari almeno alla misura del 20% dell'indennità stessa a carico dei Fondi bilaterali.

Art. 2, comma 55 della legge 92/2012

- Abrog. lett a), b) e c), comma 1, art 19 decr 185/2008, (legge 2/2009): prestazioni di DS con i requisiti normali e ridotti per i lavoratori sospesi e l'indennità di DS ord per apprendisti sospesi o licenziati.

Decreto interministeriale 46441 del 19/05/2009

- Applicabile nella parti non espressamente disciplinate dalla circolare INPS 36/2013, purché compatibili con la legge di riforma

Circolare INPS n. 142 del 18/12/2012

- Disciplina delle indennità di disoccupazione Aspl e mini-ASpl


Circolare INPS n. 36 del 14/03/2013

- Disciplina della indennità di disoccupazione ASpl ai lavoratori sospesi

Causali



CRISI AZIENDALI O OCCUPAZIONALI



situazioni di mercato
o eventi naturali
transitori e di
carattere temporaneo
che determinino
mancanza di lavoro, di
commesse, di ordini o
clienti:

- **crisi di mercato**, comprovata dall'andamento negativo degli indicatori economico finanziari;
- **mancanza o contrazione di lavoro**, commesse, clienti, prenotazioni o ordini
- **mancanza di materie prime** o contrazioni di attività non dipendente da inadempienze contrattuali della azienda o da inerzia del datore di lavoro;
- sospensioni o contrazioni dell'attività lavorativa in funzione di scelte economiche, produttive o organizzative **dell'impresa che esercita l'influsso gestionale prevalente**;
- **eventi improvvisi e imprevisti** quali incendio, calamità naturali, condizioni meteorologiche

Beneficiari della prestazione



lavoratori a tempo indeterminato o determinato

- dipendenti da aziende non destinatarie di interventi di CIG ordinaria, speciale per l'edilizia, per i lapidei e per l'agricoltura, e di CIGS
- dipendenti di imprese artigiane che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 12, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n.223.
- anche **apprendisti** e **lavoratori a domicilio**

Lavoratori esclusi (art 3, c. 18 legge di riforma)

- lavoratori dipendenti da aziende destinatarie di trattamenti di integrazione salariale;
- lavoratori con contratti di lavoro a tempo indeterminato con previsione di **sospensioni lavorative programmate**;
- lavoratori con contratti di lavoro **a tempo parziale verticale**

Requisiti



Ai fini dell'erogazione della prestazione, l'articolo 3, comma 17, della legge di riforma prevede il possesso dei requisiti soggettivi previsti dall'articolo 2, comma 4, della legge di riforma.

La norma richiama i requisiti soggettivi per l'erogazione della indennità di disoccupazione legata all'ASpl, in quanto compatibili con una tutela di sostegno del reddito in costanza di rapporto di lavoro, considerando che l'indennità in argomento è legata alla "sospensione" del rapporto di lavoro e non alla cessazione dello stesso.

2 anni di assicurazione contro la disoccupazione

occorre che siano trascorsi almeno due anni dal versamento del primo contributo contro la disoccupazione, precisando che il biennio viene determinato a decorrere dal primo giorno in cui il lavoratore risulta disoccupato;


1 anno di contribuzione contro la disoccupazione

(contributi DS e/o ASpl) nel biennio precedente l'inizio del periodo di sospensione.

Base di calcolo della prestazione




- **retribuzione imponibile** ai fini previdenziali degli ultimi due anni, comprensiva di:
 - elementi continuativi e non continuativi
 - mensilità aggiuntive (retribuzione imponibile esposta in uni-emens),
- **divisa** per il **totale delle settimane di contribuzione** indipendentemente dalla verifica del minimale e dal fatto che esse siano interamente o parzialmente retribuite
- **moltiplicata** per il coefficiente numerico **4,33**.



Misura della prestazione



- L'indennità mensile è pari al **75 %** della retribuzione media mensile nei casi in cui quest'ultima sia pari o inferiore all'importo di **1.195,37** euro mensili, (importo annualmente rivalutato)
- nei casi in cui sia superiore al predetto importo, l'indennità è pari al **75%** di **1.195,37** euro incrementata di una somma pari al **25%** per cento del differenziale tra la retribuzione mensile e il predetto importo.



Misura della prestazione



L'indennità mensile non può in ogni caso superare l'importo mensile massimo di cui all'articolo unico, secondo comma, lettera b), della legge 13 agosto 1980, n. 427, e successive modificazioni, per il **2015, euro 1.167,91.**

All'indennità non si applica il prelievo contributivo di cui all'articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (5,84%)

L'articolo 3, comma 17 della legge di riforma ha confermato quanto contenuto nella precedente normativa, **l'intervento obbligatorio integrativo "pari almeno al 20%"** a carico dei Fondi bilaterali di cui al comma 14, ovvero a carico dei fondi di solidarietà di cui al comma 4.

Il trattamento è riconosciuto nel limite delle risorse non superiore a **20 milioni di euro** annui per il periodo 2013-2015.

Durata della prestazione



La disciplina prevede un limite massimo di **90 giornate** da computare nel **biennio mobile**.


Ai fini del computo del biennio, devono essere considerate le **104 settimane immediatamente precedenti la settimana di integrazione richiesta**.

Nel caso di sospensione, il biennio mobile viene calcolato a partire dalla prima giornata effettiva di inizio della sospensione del lavoratore, per la quale l'azienda ha presentato rendicontazione all'INPS, e considerando le **104 settimane** immediatamente precedenti la suddetta data.


La sospensione può verificarsi in **giornate non consecutive** all'interno del periodo oggetto dell'accordo sindacale. La tutela può quindi essere flessibile ed articolarsi in turnazioni settimanali e/o giornaliere.

In tali casi, in presenza di una nuova domanda per un periodo ulteriore di sospensione, il **biennio mobile** andrà ricalcolato per ciascun lavoratore coinvolto

Calcolo del biennio mobile 1/2




domanda presentata il 7/1/2015: si prendono in considerazione le giornate fruite nel biennio mobile (104 settimane immediatamente precedenti la settimana di integrazione richiesta). Essendo già state fruite 40 giornate, le giornate fruibili sono **50**.



domanda presentata il 7/1/2016: Essendo già state fruite 50 giornate nel biennio mobile, le giornate fruibili sono **40**.

Calcolo del biennio mobile 2/2



domanda presentata il 7/1/2017: in questo caso le giornate fruiti nel biennio mobile sono 90. Non sarà dunque possibile fruire di alcuna giornata di sospensione

Prestazioni accessorie



Per il periodo di fruizione dell'indennità in oggetto, ovvero per le giornate fruite in caso di sospensione non continuativa, sono riconosciuti i **contributi figurativi** utili ai fini del diritto e della misura dei trattamenti pensionistici.

Resta confermato il **diritto all'assegno per il nucleo familiare** quale prestazione accessoria dell'indennità di disoccupazione (ASpl) ai lavoratori sospesi.

Iter procedurale

